

TI_GERICHTE 80.2021.135 vom 17. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.135

FR: TI_GERICHTE 80.2021.135 du 17 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.135 del 17 maggio 2021

Regeste

Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, non buona fede per mancata informazione

Erwägungen

E. 30

giorni, sia per l'IC sia per l'IFD, è pertanto giunto a scadenza il 17 aprile 2021. Se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 seconda frase LT; art. 133 cpv. 1 terza frase LIFD). I reclami sarebbero dunque stati tempestivi se fossero stati interposti entro lunedì 19 aprile 2021. Siccome i reclami sono stati inviati unicamente il 29 aprile 2021, la decisione impugnata, che li ha dichiarati irricevibili, è legittima. 3. 3.1. Gli insorgenti lamentano tuttavia una violazione del principio della buona fede, per il fatto che l'autorità di tassazione non li avrebbe informati in merito al diritto procedurale applicabile e, in particolare, in relazione all'inapplicabilità della procedura amministrativa, che prevede le ferie giudiziarie. 3.2. Il principio della buona fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di un'indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell'errore o se avrebbe dovuto avvedersene, prestando l'attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede (sentenza del TF 2C_392/2017 dell'11.1.2018 consid. 2.3 e giurisprudenza citata). Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto occasione di escludere che il diritto federale imponga all'autorità, che notifica una decisione, di informare in merito alla (non) applicabilità delle disposizioni sulle ferie giudiziarie (sentenza 2C_756/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.3; inoltre sentenza 2C_407/2012 del 23 novembre 2012 consid. 3.2, in: StE 2013 B 92.8 n. 17). 3.3. L'autorità di tassazione ha correttamente indicato che le decisioni di tassazione erano impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione. Non si può pertanto rimproverarle alcuna violazione del principio della buona fede. La decisione del Consiglio di Stato, allegata allo scritto dell'8 maggio 2021, con cui i contribuenti hanno preso posizione in merito alla prospettata decisione di dichiarare irricevibili i loro reclami, non comporta una diversa soluzione. Infatti, in quel caso la buona fede del ricorrente meritava tutela, per il fatto che la decisione impugnata indicava un termine di ricorso di 30 giorni, mentre la legge ne prevede uno di 15 giorni per l'impugnazione delle misure provvisoriale. Nella presente fattispecie, il termine di reclamo di 30 giorni corrisponde a quello previsto dalla legge. 4. 4.1. I ricorrenti lamentano altresì una disparità di trattamento, per il fatto che gli sono state notificate lo stesso giorno tre decisioni di tassazione per altrettanti periodi fiscali. Sostengono che, se avessero saputo che il termine di reclamo non era sospeso dalle ferie giudiziarie, avrebbero

chiesto una proroga del termine stesso. 4.2. Il disagio dovuto alla notificazione di tre decisioni di tassazione nello stesso giorno è senz'altro comprensibile. È anche vero che i contribuenti devono aver chiesto diverse proroghe del termine per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta, se è vero che la dichiarazione per il periodo fiscale 2017 è stata presentata solo nel mese di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di febbraio del 2020. In ogni caso, la legge non prevede alcun requisito di forma per il reclamo contro una decisione di tassazione. Non deve neppure contenere una domanda. La ragione è che neppure la decisione di tassazione deve essere motivata, ma è sufficiente che comunichi al contribuente le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta (art. 131 cpv. 2 LIFD). Si richiede comunque che la volontà di reclamare risulti espressamente o perlomeno implicitamente dallo scritto inoltrato (sentenza TF 2C_253/2014 e 2C_254/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). Ne consegue che, non dovendo i contribuenti neppure motivare i loro reclami, avrebbero senz'altro potuto rispettare il relativo termine di impugnazione. Del resto, come riconoscono essi stessi, la ragione del mancato rispetto del termine non va ricercata tanto nel tempo insufficiente per motivare i reclami quanto nell'errata convinzione che il termine fosse sospeso dalle ferie. 4.3. In relazione all'affermazione dei ricorrenti, secondo cui avrebbero chiesto una proroga del termine di reclamo, se avessero saputo che non potevano contare sulle ferie giudiziarie, va ancora ricordato che il termine di trenta giorni per reclamare è un termine perentorio, come tale non prorogabile. I termini perentori sono caratterizzati dal fatto che comportano l'estinzione totale di un diritto sostanziale o processuale, se l'atto richiesto dalla legge non viene intrapreso entro il termine di legge (sentenza del TF 2C_372/2016 e 2C_374/2016 consid. 3.3.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). La richiesta di una proroga del termine di reclamo non avrebbe pertanto rappresentato un'alternativa praticabile. 4.4. Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non sono idonee a fare apparire illegittime le decisioni impugnate. 5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l'esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.